SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 2 agosto 2002.

Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001.

02A10427

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 settembre 2002, n. **194**.

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di carattere strutturale finalizzate a consentire l'immediata operatività di norme intese a rendere disponibili strumenti idonei ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*6-bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo.». Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.».

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui.

Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: «del precedente articolo 18.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-*quater*, comma 2.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero perve-

nire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre.».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.».

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario successivo».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0226

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 233ª seduta pubblica per lunedì 9 settembre 2002 alle ore 19, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

02A11182

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio ed agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note n. 569/52.0001 del 14 agosto 2002 e n. 1366/EMER del 28 agosto 2002 con cui la regione Veneto ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di luglio ed agosto 2002;

Vista la nota n. DRPC/6953/RCN del 12 agosto 2002 con cui la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di luglio ed agosto 2002;

Vista la nota n. 2430/SPC del 12 agosto 2002, con la quale la regione Abruzzo ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nel mese di agosto 2002;

Vista la nota n. 0030/Prot.civile/EME del 14 agosto 2002 con cui la regione Lazio ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nel mese di agosto 2002;

Vista la nota n. U1 2002.0040979 del 7 agosto 2002 con cui la regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nel mese di agosto 2002;

Vista la nota n. 4006 del 13 agosto 2002 con cui la regione Marche ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nel mese di agosto 2002;

Viste le note n. 1271/UdC/DOP del 7 agosto 2002 e n. 1298/UdC/DOP del 14 agosto 2002 con cui la regione Piemonte ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nel mese di agosto 2002;

Vista la nota n. 101/13103/10.3 del 9 agosto 2002 con cui la regione Toscana ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nel mese di agosto 2002;

Viste le note n. 13017 del 9 agosto 2002 e n. 13442 del 28 agosto 2002 con cui la regione Umbria ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale nel mese di agosto 2002;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì, che per alcune delle regioni interessate dai predetti eventi atmosferici questi ultimi hanno ulteriormente inciso sui territori già colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 e per i quali sono già intervenute le dichiarazioni di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia in relazione agli eventi atmosferici dei mesi di luglio ed agosto

2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria in relazione agli eventi atmosferici del mese di agosto 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A11114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2002.

Modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che l'Italia assumerà, nel secondo semestre dell'anno 2003, la Presidenza della Unione europea con conseguenti rilevanti responsabilità di tipo organizzativo in relazione alle dimensioni dell'evento che comporterà la partecipazione delle rappresentanze dei Paesi dell'Unione, nonché dei Paesi candidati a far parte dell'Unione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea;

Ritenuto che la particolare complessità degli impegni conseguenti alla Presidenza italiana della Unione europea ha imposto una parziale rivisitazione delle precedenti scelte operate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002, in ordine alla individuazione della sede maggiormente idonea ad ospitare le più importanti manifestazioni del semestre;

Preso atto che è stato, pertanto, ritenuto più rispondente agli interessi pubblici connessi al necessario contenimento della spesa pubblica ed alla funzionale organizzazione del «grande evento», anche sulla base delle indicazioni formulate nel corso del Consiglio europeo di Siviglia, individuare in altra sede europea il contesto migliore presso cui celebrare le più importanti manifestazioni del semestre;

Ritenuto tuttavia che nel territorio nazionale dovranno comunque assumersi efficaci e tempestive misure organizzative di carattere straordinario, sia correlate alla ineludibile esigenza di assicurare la funzionalità alle predette più importanti manifestazioni del semestre che si celebreranno all'estero, sia connesse alle necessità derivanti dagli ulteriori molteplici incontri che si terranno in Italia con le rappresentanze e le delegazioni europee;

Ferme restando le competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Decreta:

Ferma la precedente dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002, sono soppresse tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto, riferite all'adeguamento del Centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto.

Con una o più ordinanze successive, da adottarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, sarà definito il quadro degli interventi da realizzare per l'organizzazione del «grande evento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A11112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2002.

Criteri generali di concessione del trattamento CIGS alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155. (Decreto n. 31347).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha esteso ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1993, recante interventi della Cassa integrazione guadagni nei confronti dei dipendenti di azienda appaltatrici di servizi di mense;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della citata delibera CIPI del 3 agosto 1993, si è constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalla stessa recati escludono dalla tutela dell'integrazione salariale ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 155 del 1981, talune fattispecie, che presentano peculiari caratteristiche connesse alle diverse e innovative forme e modalità di gestione dell'attività delle aziende appaltatrici dei servizi di mensa;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della richiamata delibera CIPI del 3 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. Gli accertamenti di cui all'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:

a) requisiti soggettivi:

*a*1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG;

*a*2) svolgere tale attività in modo prevalente e continuativo;

*a*3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda committente;

b) requisiti oggettivi:

*b*1) la contrazione dell'attività dell'azienda di mensa deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente;

*b*2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi informativi in ordine a:

a) durata dei contratti di lavoro;

b) orario di lavoro giornaliero;

c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attività).

3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi, l'impresa deve allegare all'istanza, presentata nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle premesse, una dichiarazione della società committente dalla quale risulti:

a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG (indicando se ordinaria o straordinaria e in quest'ultimo caso la specifica causa);

b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione).

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attività di mensa intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti.

2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non può eccedere il periodo di ricorso alla CIG ordinaria o straordinaria effettuato dall'azienda committente.

3. Le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto si applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. L'efficacia della delibera CIPI del 3 agosto 1993, citata nelle premesse, cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 70

02A11131

DECRETO 19 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «VBP Piccola soc. coop. a r.l.», in Alseno di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di mancata ispezione ordinaria redatto dall'ispettore in data 22 febbraio 2000;

Visti i numerosi inviti e la conseguente diffida rivolta agli amministratori a mettersi a disposizione dell'ispettore e dell'ufficio per poter svolgere l'accertamento ispettivo sull'attività della cooperativa «VBP Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Alseno di Piacenza, via Matteotti n. 7; da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV/5;

Decreta:

La società cooperativa «VBP Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Alseno di Piacenza, via Matteotti n. 7, costituita per rogito notaio dott. Amedeo Fantigrossi in data 18 novembre 1997, repertorio n. 75587, iscrizione tribunale di Piacenza n. 409, codice fiscale n. 01227480330, B.U.S.C. n. 1110/280286, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 19 agosto 2002

Il direttore provinciale: MARCO

02A10975

DECRETO 20 agosto 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali, presso la sede I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA

Visti:

il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di attuazione della predetta legge;

l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione dei fogli degli annunzi legali delle province;

la legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 369;

la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con particolare riferimento all'art. 4, in cui sono specificati gli elementi sintomatici del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali;

le direttive ministeriali sulla costituzione degli organi collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989 ed alla circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 emanate dalla Direzione generale della previdenza sociale - Divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;

la circolare prot. n. 13409 del 26 aprile 1993 della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che tutti gli organi disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono rinnovati ogni quattro anni;

il decreto di ricostituzione del comitato presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena e delle speciali commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti i lavoratori autonomi, n. 725 del 13 febbraio 1998 e successive modificazioni.

Considerato che:

si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi collegiali;

il comitato deve essere composto così come previsto dal primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 369, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si deve provvedere in conformità con quanto stabilito dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989;

ai fini della nomina dei componenti del comitato si deve procedere preliminarmente alla ripartizione dei componenti di tale organo tra i settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, in osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Ritenuto che:

la competenza è propria;

è stata effettuata la ripartizione dei membri del comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

ai fini dell'attribuzione dei posti dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nell'ambito del comitato e delle speciali commissioni, tenuto conto anche del numero limitato dei posti disponibili, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali più rappresentative e, di conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentatività;

un primo criterio di valutazione può essere costituito dalle indicazioni contenute nel quinto comma dell'art. 4 della legge n. 936/1986 sul CNEL;

nella individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentatività, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tendente alla valorizzazione del pluralismo partecipativo, ritiene che, ai fini della valutazione del grado di rappresentatività, vanno necessariamente considerate, accanto al dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati e della maggiore o più complessa struttura organizzativa dell'associazione sindacale, la specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi coinvolti;

inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha specificato che i criteri selettivi della maggiore rappresentatività devono essere tali da consentire un equo contemperamento del c.d. criterio maggioritario (attribuzione di tutti i posti disponibili alla associazione sindacale datoriale più rappresentativa del settore), con il criterio selettivo rispondente al principio di rilevanza costitu-

zionale (art. 3 Cost.) del pluralismo partecipativo (considerazione anche della specificità, qualità e rilevanza degli interessi espressi);

dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata affermata la necessità di «un contemperamento del criterio pluralistico con il principio proporzionale, che richiede una selezione tra le associazioni più rappresentative, di quelle più rappresentative»;

la Corte costituzionale (sent. n. 975/1988) ha espresso l'orientamento per cui «la legge non può individuare a priori una o più organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina che, volta per volta, valuterà, comparativamente, il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti»;

ai fini della più corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, in carenza di una espressa previsione normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri di valutazione:

per le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

la consistenza numerica degli iscritti;

per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro:

a) consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupate;

b) partecipazione alla contrattazione collettiva;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la Direzione provinciale del lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;

e) stipula contratti collettivi di lavoro;

in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

l'associazione sindacale dei dirigenti di azienda più rappresentativa è risultata la C.I.D.A. (Confederazione italiana dei dirigenti di azienda);

ai fini della individuazione della «maggiore rappresentatività» delle associazioni di parte datoriale assumono rilievo, oltre che i dati dedotti secondo i sopraelencati criteri di valutazione, anche gli ulteriori parametri valutativi del grado di incidenza sul piano sociale, economico, produttivo ed occupazionale delle aziende iscritte alle predette associazioni, unitamente alla loro partecipazione attiva ai vari organi collegiali provinciali;

sulla base della ripartizione per settori economici dei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, due posti devono essere attribuiti al settore industria ed un posto al settore agricoltura;

per i due posti assegnati ai datori di lavoro del settore industria, concorrono due associazioni datoriali maggiormente rappresentative: Assindustria Siena - Associazione industriali della provincia di Siena e API Toscana;

l'Assindustria Siena è l'associazione con maggiore consistenza in ambito provinciale;

peraltro, l'altra associazione datoriale del settore industria (API Toscana), pur disponendo di una organizzazione di minore consistenza, ha comunque una potenzialità organizzativa consolidata nel territorio e tutela interessi di categoria avvertiti e valutati in modo diversificato nel tessuto sociale rispetto agli interessi tutelati dall'associazione di maggior peso indicata al precedente punto;

in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato concernente contemperamento del criterio c.d. maggioritario con il criterio, di rilevanza costituzionale, del pluralismo partecipativo, appare corretto, per il settore in esame, che, nell'attribuzione dei posti disponibili, sia riconosciuta la rappresentatività, non solo dell'Assindustria Siena, ma anche dell'API Toscana;

di conseguenza, per quanto attiene i datori di lavoro del settore industria, un posto in seno al costituendo comitato deve essere assegnato all'Assindustria Siena ed un posto all'API Toscana;

per quel che concerne il settore agricolo, in base alle risultanze istruttorie ed alle valutazioni incrociate e comparate, formulate sulla base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra enunciati, emerge, nel comparto datori di lavoro, la maggiore rappresentatività dell'Unione provinciale agricoltori rispetto alle altre associazioni concorrenti (Confederazione nazionale coltivatori diretti e Confederazione italiana agricoltori);

pertanto il posto attribuito al settore agricolo deve essere assegnato all'Unione provinciale agricoltori;

è opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri selettivi della maggiore rappresentatività anche alla nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali commissioni del comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989;

ai fini della nomina dei componenti delle predette speciali commissioni, le associazioni più rappresentative sono risultate le seguenti:

a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni: Confederazione italiana agricoltori e Confederazione nazionale coltivatori diretti;

b) per la categoria artigiani: Confederazione nazionale artigianato e Confartigianato;

c) per la categoria esercenti attività commerciali: Confcommercio Siena e Confesercenti Siena;

si sono richieste alle associazioni sindacali più rappresentative le designazioni dei rappresentanti in seno al comitato ed alle commissioni speciali;

da parte di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. sono state effettuate designazioni congiunte dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

ugualmente, le associazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sopra indicate hanno designato congiuntamente i propri rappresentanti in seno al comitato ed alle commissioni speciali previste dall'art. 46 della citata legge n. 88/1989;

le altre associazioni sindacali di categoria più rappresentative hanno provveduto alle rispettive designazioni;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito il comitato provinciale presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena.

Esso ha la seguente composizione:

A) Componenti di diritto:

direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Siena;

direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Siena;

dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena.

B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Baroni Franco - C.G.I.L.;

Caselli Franco - C.G.I.L.;

Vinciarelli Fernando - C.G.I.L.;

Santini Marco - C.G.I.L.;

Angelini Michela - C.G.I.L.;

Gradi Paolo - C.I.S.L.;

Coppi Iose - C.I.S.L.;

Maffei Graziano - C.I.S.L.;

Rossi Umberto - U.I.L.;

Iozzi Edoardo - U.I.L.

C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda: Bocci dott. Giuliano - C.I.D.A.

D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Industria:

Gemini rag. Roberto - Assindustria Siena - Associazione industriali della provincia di Siena;

Savelli dott. Aviano - A.P.I. Toscana.

Agricoltura: Cavicchioli Gianluca - Confagricoltura - Unione provinciale agricoltori di Siena.

E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Commercio: Mazzuoli Fornacelli Liliana - Confesercenti Siena.

Artigianato: Parigi Stefano - Confederazione nazionale artigianato.

Agricoltura: Serafini Stefano - Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale coltivatori diretti.

Art. 2.

Sono nominati membri delle speciali commissioni del comitato provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 citata, i seguenti:

A) Per la commissione della categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Ciacci Giulio - Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale coltivatori diretti;

De Angelis Luigi - Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale coltivatori diretti;

Beligni Roberto - Confederazione italiana agricoltori - Federazione provinciale di Siena;

Giannini Enrico - Confederazione italiana agricoltori - Federazione provinciale di Siena.

B) Per la commissione della categoria artigiani:

Paccagnini Marco - Confederazione nazionale artigianato;

Cosimi Fabio - Confartigianato associazione provinciale - Artigianato senese;

Fedolfi Chiara - Confartigianato associazione provinciale - Artigianato senese;

Cosimi Anna - Confartigianato associazione provinciale - Artigianato senese.

C) Per la commissione della categoria esercenti attività commerciali:

Rosini Raffaella - Confcommercio;

Guazzi Enrico - Confcommercio;

Burroni Giovanni - Confcommercio;

Presenti Valerio - Confesercenti.

Le speciali commissioni previste ai punti *A*, *B* e *C* dell'art. 2 del presente decreto sono presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989.

Fanno, altresì, parte delle predette commissioni speciali i componenti di diritto del comitato provinciale.

Art. 3.

Il comitato e le speciali commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 restano in carica quattro anni.

Art. 4.

Il presente decreto — previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 — sarà trasmesso alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena che ne curerà la successiva esecuzione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 20 agosto 2002

Il direttore provinciale: BERLOCO

02A10976

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° agosto 2002.

Annullamento del decreto ministeriale 8 maggio 2002 relativo alla società cooperativa «Solidarietà società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Arezzo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 81/2002 in data 8 maggio 2002 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 4/2002 in data 28 gennaio 2002 del tribunale civile e penale di Arezzo con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 81/2002 in data 8 maggio 2002 con il quale la società cooperativa «Solidarietà Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata», con sede in Arezzo (codice fiscale n. 01398520518), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Aldo Giuliattini, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11130

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 16 luglio 2002 al 6 agosto 2002 nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

grandinate del 18 luglio 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f), g)*, nel territorio dei comuni di Arzergrande, Candiana, Correzzola, Piove di Sacco, Pontelongo;

grandinate del 4 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f), g)*, nel territorio dei comuni di Borgoricco, Campo San Martino, Camposampiero, Curtarolo, Gazzo Padovano, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte;

grandinate del 6 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio del comune di Castelbaldo.

Rovigo: grandinate del 18 luglio 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Trecenta.

Treviso: grandinate del 4 agosto 2002, del 5 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)*, nel territorio dei comuni di Casale sul Sile, Mogliano Veneto, Preganziol, Roncade, Zero Branco.

Venezia:

grandinate del 16 luglio 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, c), d)*, nel territorio del comune di Eraclea;

grandinate del 18 luglio 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Cavarzere, Cona;

grandinate del 4 agosto 2002, del 5 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)*, nel territorio dei comuni di Fossalta di Portogruaro, Marcon, Martellago, Meolo, Mirano, Noale, Noventa di Piave, Portogruaro, Quarto d'Altino, Salzano, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Scorzè.

Verona: grandinate del 4 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)*, nel territorio dei comuni di Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Costermano, Fumane, Grezzana, Lazise, Marano di Valpolicella, Negrar, Pastrengo, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, Santambrogio di Valpolicella.

Vicenza: grandinate del 4 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)*; nel territorio dei comuni di Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Malo, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Bologna il giorno 2 agosto 2002, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Bologna il giorno 2 agosto 2002, causa assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 19 agosto 2002

Il direttore regionale f.f.: GOLFIERI

02A10970

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Viste le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Reggio Calabria n. 158783 del 6 agosto 2002 e n.161521 del 19 agosto 2002 con le quali è stata comunicata e confermata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del suddetto Ufficio è da attribuirsi ad un intervento di disinfestazione dei locali sede dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare avvenuto in data 13 e 14 agosto 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto il mancato funzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Calabria, con fax del 23 agosto 2002, n. 134, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

giorno: 13 e 14 agosto 2002 - regione Calabria - ufficio Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Reggio Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 agosto 2002

Il direttore compartimentale f.f.: SANTORO

02A11115

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/209865 del 29 luglio 2002 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente al Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 26 luglio 2002 dalle ore 10,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 21 agosto 2001, prot. n. 1756, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, limitatamente al Servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 26 luglio 2002 dalle ore 10,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 agosto 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A11132

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 agosto 2002.

Aggiornamento per il bimestre settembre-ottobre 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 161/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 2002;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 161 dell'11 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 123/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Premesso che:

con la deliberazione 23 aprile 2002, n. 71/02, per la rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002-2004, pubbli-

cata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 113 del 16 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 71/02), l'Autorità ha determinato gli oneri, per il triennio 2002-2004, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)*, *iii)* e *iv)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, in data 30 aprile 2002 il Presidente dell'Autorità ha trasmesso copia della deliberazione n. 71/02 al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze e che le determinazioni dell'Autorità divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei medesimi Ministri.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000.

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, sede generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 152 del 1º luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002 e deliberazione n. 123/02, richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la delibera dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 209/01;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione n. 71/02, richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 145 del 22 giugno 2002;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 124/02).

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri γ, PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A sono determinati dall'Autorità;

la tipologia di carbone assunta come riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalle deliberazioni n. 146/01 e n. 24/02, e precisamente quella denominata Hampton Roads (12500 Btu/lb, 1,0% S, 10% Ash), riportata dalla pubblicazione Platt's Intenational Coal Report, a partire dal 17 giugno 2002 verrà quotata solo in caso di negoziazioni rilevanti sul mercato spot di questa tipologia di carbone;

Considerato che:

con la deliberazione n. 71/02 l'Autorità ha determinato gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)* e *iv)*, del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 362,1 milioni di euro;

con la medesima deliberazione l'Autorità ha altresì determinato l'onere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 106,2 milioni di euro;

considerato che nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'Autorità di cui all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, non sono state fornite difformi indicazioni da parte del Ministro delle attività produttive e da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità:

di aggiornare per il bimestre settembre-ottobre 2002 componenti e parametri delle tariffe elettriche;

di mantenere invariata, fino alla pubblicazione di una nuova quotazione, l'ultima quotazione disponibile sul mercato *spot* nordamericano della tipologia di carbone denominata Hampton Roads;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo aprile-luglio 2002, è fissato pari a 1,799 centesimi di euro/Mcal.

2.2 Il parametro Ct per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 è pari a 4,066 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento dei parametri γ, PG e PG_T e della componente CCA

3.1 I valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2.

3.2 Il parametro PG per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 è pari a 6,123 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1 I valori della componente PV sono fissati per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 come indicato nella tabella 4.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da *a)* a *e)*, del Testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4 di cui all'articolo 19 del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

5.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2002.

Milano, 28 agosto 2002

Il presidente: RANCI

Tabella 1: Parametro γ

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato		*Parametro γ*
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	1,0749
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9309
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	1,1751
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8791
lettera e)	Altre utenze in media tensione	1,1312
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,9958

Tabella 2: Parametro PG_T

Fascia oraria	PG_t (centesimi di euro/kWh)
F1	13,404
F2	7,821
F3	6,101
F4	4,066

Tabella 3.1: Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,58
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,70
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,20
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,38
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,93
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,10

Tabella 3.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	14,74	8,60	6,71	4,47
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,74	8,60	6,71	4,47
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	14,74	8,60	6,71	4,47
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	14,03	8,19	6,39	4,26
lettera e)	Altre utenze in media tensione	14,03	8,19	6,39	4,26
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	13,78	8,04	6,27	4,18

Tabella 4: Componente PV

Tariffa D2			
fasce di consumo (kWh/anno)			PV (centesimi di euro/kWh)
	da	a	
	0	1800	3,46
	1801	2640	5,16
	2641	4440	6,46
		oltre 4440	5,16

Tariffa D3	
Fasce di consumo (kWh/anno)	PV (centesimi di euro/kWh)
per qualunque livello di consumo annuo	5,16

Tabella 5: Componenti tariffarie A e UC

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6		UC4	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,12	0,12	-	0,83	0,83	-	0,11	0,11	-	0,05	0,05	0,15	0,15	-	0,04
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,08	0,08	-	0,98	0,98	-	0,21	0,21	-	0,03	0,03	0,15	0,15	-	-
lettera c) Altre utenze in bassa tensione																
di cui con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,12	0,12	-	0,83	0,83	-	0,21	0,21	-	0,05	0,05	0,15	0,15	-	0,03
di cui con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,06	0,06	4.469,37	1,03	1,03	-	0,21	0,21	366,68	0,02	0,02	0,15	0,15	-	0,03
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,06	-	-	0,82	-	-	0,21	-	-	0,02	-	0,15	-	-	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,06	-	3.718,79	0,83	-	-	0,21	-	366,68	0,02	-	0,15	-	-	0,02
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,06	-	4.689,96	0,84	-	-	0,21	-	366,68	0,02	-	0,15	-	-	0,01

Tabella 6: componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2 del Testo integrato

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*A6*	*UC4*
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,06	0,84	0,00	0,02	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,06	0,84	0,21	0,02	0,15	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02A11113

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 agosto 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Parma;

Richiamati il decreto rettorale n. 881 Reg. XXXIV in data 30 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001, ed il decreto rettorale n. 1661 Reg. XXXIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2001, con i quali sono state apportate alcune modifiche allo statuto;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 18 maggio 2001, 1° giugno 2001, 11 giugno 2001, 22 giugno 2001, 22 ottobre 2001, 26 novembre 2001, 21 dicembre 2001, 28 gennaio 2002, 18 febbraio 2002, 15 marzo 2002, 18 marzo 2002, con cui sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto dell'Università di Parma;

Vista la nota in data 7 maggio 2002, con la quale è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo contenente le proposte di modifica allo statuto per il controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;

Preso atto dei rilievi fatti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alle proposte di modifiche presentate e notificati con nota in data 17 giugno 2002;

Vista l'ulteriore deliberazione in data 18 luglio 2002 con cui il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta, hanno preso atto dei rilievi formulati dal MIUR, adeguando conseguentemente le proposte di modifica allo statuto;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'ateneo;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Parma è modificato come segue:

L'art. 2, comma 1, è sostituito dal seguente:

L'università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce, in conformità ai principi richiamati all'art. 1, ai singoli docenti e alle strutture scientifiche autonomia nella ricerca.

L'art. 3, comma 6, è sostituito dal seguente:

L'università può istituire ed attivare facoltà, corsi di studio (corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di alta formazione) ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali ed internazionali.

L'art. 3 è integrato con il comma 7, con conseguente slittamento della numerazione:

L'università può attivare forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno.

L'art. 3, comma 7, è sostituito dal seguente, che diventa comma 8:

Con apposito regolamento l'ateneo definisce le modalità di passaggio dei docenti da una struttura di appartenenza ad un'altra.

L'art. 4 è integrato con il comma 5, con conseguente slittamento della numerazione:

L'università pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità.

L'art. 4, comma 6, è sostituito dal seguente, che diventa comma 7:

L'università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.

L'art. 6, comma 3, è abrogato.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

Sono organi di governo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

L'art. 8, comma 2, è sostituito dal seguente:

Il rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o optino per il tempo pieno ed è proclamato eletto con decreto del Ministro. Il rettore dura in carica quattro anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

L'art. 8, comma 3, è sostituito dal seguente:

Le elezioni del rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal decano.

Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci membri del corpo elettorale. Ciascun candidato deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'università.

L'art. 8, comma 4, è sostituito dal seguente:

L'ufficio di rettore è incompatibile con quello di preside di facoltà, di presidente di corso di studio e di direttore di dipartimento.

L'art. 8, comma 5.3, è sostituito dal seguente:

al personale tecnico-amministrativo. I voti espressi saranno calcolati nella misura del 10%.

L'art. 8, comma 8, è sostituito dal seguente:

Il rettore nomina con proprio decreto il pro-rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno. Il prorettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In caso di cessazione anticipata dalla carica di rettore, il decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni.

L'art. 9, comma 2.2, è sostituito dal seguente:

elabora e approva il piano pluriennale di sviluppo, sulla base delle linee di riferimento indicate dal rettore, delle proposte formulate dalle facoltà e dai diparti-

menti, sentito il consiglio degli studenti, il consiglio di amministrazione e il consiglio del personale tecnico-amministrativo.

L'art. 9, comma 2.12, è sostituito dal seguente:

stabilisce le priorità programmatiche sulla base delle quali dovrà orientarsi la valutazione delle attività didattiche.

L'art. 9, comma 2.13, è sostituito dal seguente:

stabilisce le priorità programmatiche sulla base delle quali dovrà orientarsi la valutazione delle attività scientifiche.

L'art. 9 è integrato con il comma 5, con conseguente slittamento della numerazione:

Le deliberazioni del senato accademico che comportino spese a carico dell'ateneo devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

L'art. 9 è integrato con l'inserimento del comma 5.6, che diventa comma 6.6:

Comma 6.6. — Il direttore amministrativo.

L'art. 9, comma 6, che diventa comma 7, è sostituito dal seguente:

I membri delle componenti elettive del senato accademico sono nominati con decreto del rettore e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

L'art. 9, comma 7, che diventa comma 8, è sostituito dal seguente:

Le funzioni di segretario del senato accademico sono esercitate dal direttore amministrativo che potrà avvalersi di collaboratori.

Il comma 9, dell'art. 9, è abrogato con conseguente slittamento della numerazione.

L'art. 9 comma 10, è sostituito dal seguente:

La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il pro-rettore e il direttore amministrativo è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

L'art. 10, comma 2.10, è sostituito dal seguente:

l'importo e le modalità di assegnazione dei contributi agli organismi studenteschi per lo svolgimento delle attività autogestite, sentito il consiglio degli studenti.

L'art. 10, comma 2.11, è sostituito dal seguente:

l'ammontare dell'indennità per il rettore, il pro rettore, i presidi, i direttori di dipartimento, i componenti il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'ateneo.

L'art. 10, comma 2.12, è sostituito dal seguente:

i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo fra le strutture dell'ateneo.

L'art. 10 è integrato con il comma 2.14:

Le riammissioni in servizio del personale.

L'art. 10, comma 8.10, è sostituito dal seguente:

il sindaco del comune di Parma o un suo delegato permanente.

L'art. 10, comma 8.11, è sostituito dal seguente:

il presidente della provincia o un suo delegato permanente.

L'art. 10, comma 8.12, è abrogato con conseguente slittamento della numerazione.

L'art. 10, comma 8.13, che diventa 8.12, è sostituito dal seguente:

un rappresentante del Ministero competente designato dal Ministro.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

Il consiglio di amministrazione e il senato accademico possono costituire una commissione congiunta e paritetica con finalità consultive e di coordinamento.

L'art. 13, comma 2.1, è sostituito dal seguente:

esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo statuto e può avanzare proposte sui regolamenti dell'ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; può, inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello statuto.

L'art. 13, comma 2.2, è sostituito dal seguente:

può avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio da inserire all'ordine del giorno del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

L'art. 13, comma 4, è sostituito dal seguente:

Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio. Il regolamento è emanato dal rettore.

L'art. 13, comma 5, è sostituito dal seguente:

Il consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al rettore, al consiglio di amministrazione e al senato accademico.

L'art. 13, comma 6, è sostituito dal seguente:

I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

Comma 1. — È istituito il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico e comunque non appartenenti all'Università di Parma, per le funzioni e gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comma 2. — Non possono far parte del nucleo di valutazione il rettore, il pro rettore, i delegati del rettore, il direttore amministrativo, i dirigenti, i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Comma 3. — I membri del nucleo di valutazione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

Il comitato ha il fine di promuovere l'attuazione di politiche di pari opportunità, nel rispetto del principio di uguaglianza di trattamento tra uomo e donna. Il comitato ha funzione propositiva e consultiva; promuove azioni volte ad eliminare situazioni di discriminazione sia nell'attività lavorativa che di studio. La composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento.

L'art. 18, comma 5, è sostituito dal seguente:

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

L'art. 20, comma 1, è sostituito dal seguente:

La facoltà è la struttura preposta al coordinamento, in collaborazione con i dipartimenti interessati, delle attività didattiche a tutti i livelli.

L'art. 20, comma 2.3, è sostituito dal seguente:

Il consiglio di presidenza.

L'art. 20, comma 2.4, è sostituito dal seguente:

I consigli di corso di studio ad essa afferenti.

L'art. 21, comma 1.1, è sostituito dal seguente:

programma e coordina l'utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i consigli di corso di studio ed i consigli di dipartimento interessati.

L'art. 21, comma 2, è abrogato con conseguente slittamento della numerazione.

L'art. 21, comma 3.1, che diventa comma 2.1, è sostituito dal seguente:

dai professori di ruolo e fuori ruolo e da una rappresentanza dei ricercatori della facoltà pari ai 9/10 del numero dei professori di ruolo della facoltà. I criteri per la nomina della rappresentanza dei ricercatori sono fissati da apposito regolamento di ateneo.

L'art. 21, comma 3.2, che diventa comma 2.2, è sostituito dal seguente:

da una rappresentanza studentesca costituita da un minimo di due a un massimo di dieci persone e, comunque, non superiore al 15% dell'insieme delle componenti di cui al punto precedente.

L'art. 21, comma 6, che diventa comma 5, è sostituito dal seguente:

Il regolamento organizzativo di facoltà stabilisce le norme relative al funzionamento del consiglio di facoltà per quanto non regolato dallo statuto, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento didattico di ateneo.

L'art. 22, comma 1, è sostituito dal seguente:

Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza, cura l'esecuzione delle delibere, ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà, redige la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dagli altri atti normativi dell'ateneo e dalle leggi.

L'art. 22, comma 4, è sostituito dal seguente:

Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il preside vicario è nominato con decreto del rettore.

L'art. 23, comma 1, è sostituito dal seguente:

Del consiglio di presidenza fanno parte il preside, il preside vicario, i presidenti dei consigli di corso di laurea ed i presidenti dei consigli di corso di laurea specialistica. I regolamenti organizzativi di facoltà possono prevedere la partecipazione di ulteriori membri in rappresentanza di altre strutture.

L'art. 23, comma 2, è sostituito dal seguente:

Il consiglio di presidenza collabora con il preside nell'istruttoria delle delibere da sottoporre alle decisioni del consiglio di facoltà.

L'art. 24, comma 1, è sostituito dal seguente:

Per ogni corso di studio è costituito un consiglio di corso di studio. Nelle facoltà cui afferiscono più corsi di studio il consiglio di facoltà può unificare più consigli di corso di studio della medesima classe o unificare il consiglio di corso di laurea specialistica con il consiglio del corso di laurea (triennale) che ha reso possibile la sua istituzione.

L'art. 24, comma 3.1, è sostituito dal seguente:

i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso ed i ricercatori che svolgono attività didattica per un insegnamento afferente al corso.

L'art. 24, comma 3.2, è sostituito dal seguente:

cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica quinquennale;

cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unificata con corso di laurea triennale;

cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unica nella classe;

tre rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica seconda nella classe.

L'art. 25, comma 1, è sostituito dal seguente:

In ogni facoltà è costituito un comitato paritetico per la didattica docenti-studenti. Il regolamento di facoltà può prevedere comitati paritetici di corso di studio, con specifico riferimento ai pareri concernenti la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici dei corsi di studio.

Il titolo dell'art. 27 assume la seguente dicitura:

Master universitari e altre attività didattiche.

L'art. 27, comma 1, è sostituito dal seguente:

I corsi di perfezionamento e di alta formazione per Master universitari sono istituiti e disciplinati dal regolamento didattico di ateneo.

L'art. 29, comma 1, è sostituito dal seguente:

Il dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo.

L'art. 29, comma 2, è sostituito dal seguente:

Il dipartimento coordina e programma le attività di ricerca e collabora alla programmazione delle attività didattiche promosse dalle facoltà.

L'art. 29 è integrato con il comma 3, con conseguente slittamento della numerazione:

Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

L'art. 29, comma 7, che diventa comma 8, è sostituito dal seguente:

Ciascun docente afferisce ad un solo dipartimento scelto in base ai propri interessi scientifici e culturali.

Il mancato esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del senato accademico.

L'eventuale rifiuto da parte del consiglio di dipartimento deve essere motivato da incompatibilità di interessi scientifici.

Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso al rettore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'art. 29, comma 9.1, che diventa comma 10.1, è sostituito dal seguente:

il consiglio.

L'art. 29, comma 9.2, che diventa comma 10.2, è sostituito dal seguente:

il direttore.

L'art. 29, comma 9.3, che diventa comma 10.3, è sostituito dal seguente:

la giunta.

L'art. 29, comma 15, che diventa comma 16, è sostituito dal seguente:

Il consiglio è l'organo che delibera la programmazione e la gestione delle attività del dipartimento secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento di dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, una rappresentanza pari al 10% del personale tecnico-amministrativo con un minimo di due e il segretario di dipartimento che funge anche da segretario del consiglio. Ne fa parte, inoltre, una rappresentanza dei dottorandi, specializzandi, assegnisti, secondo quanto stabilito dal regolamento di dipartimento.

Il comma 16 dell'art. 29 è abrogato, con conseguente slittamento della numerazione.

Il titolo del capo III assume la seguente dicitura:

«Centri».

Il titolo dell'art. 30 assume la seguente dicitura:

«Centri universitari».

L'art. 30, comma 1, è sostituito dal seguente:

Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può deliberare la istituzione di:

1.1. Centri interdipartimentali di ricerca o di servizi, di cui alla legge n. 382/1980.

1.2. Centri interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale.

1.3. Centri cimici nella facoltà di medicina e chirurgia che svolgano funzioni assistenziali dello stesso tipo di analoghe strutture del Servizio sanitario nazionale.

1.4. Centri didattico-amministrativi o di servizi, costituiti da personale tecnico-amministrativo e da eventuali spazi ed attrezzature, finalizzati alla organizzazione della didattica di facoltà o alla fornitura di servizi specialistici sia a strutture amministrative che a dipartimenti e facoltà.

1.5. Centri di collaborazione, tramite i quali si esplicano attività e servizi con enti pubblici e privati.

L'art. 30, comma 2, è sostituito dal seguente:

Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri, con particolare riferimento alle spese generali di ogni tipo, personale e spazi utilizzati compresi, sono di norma garantite dalle utenze interne od esterne e/o dalle istituzioni coinvolte. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può assegnare ai centri un contributo annuale come dotazione per l'espletamento delle loro funzioni.

L'art. 30, comma 3, è sostituito dal seguente:

Il regolamento generale di ateneo stabilisce le modalità per l'istituzione ed attivazione, per l'organizzazione, per la regolamentazione e il funzionamento, per la verifica del perseguimento delle finalità istitutive, per la disattivazione dei centri nelle varie tipologie.

È inserito l'art. 31 - Centri interuniversitari, con conseguente slittamento della numerazione di tutti i successivi articoli.

Art. 31 — Comma 1.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, su proposta del senato accademico, la istituzione di (o la adesione a) centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più università tramite la stipula di apposite convenzioni.

Art. 31 — Comma 2.

Le modalità per la costituzione dei (o la adesione a) centri interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel regolamento generale di ateneo.

Il comma 1 dell'art. 31, che diventa art. 32, è sostituito dal seguente:

Il sistema bibliotecario di ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema bibliotecario nazionale e altri progetti di interesse del Ministero competente.

Il comma 2 dell'art. 31, che diventa art. 32, è sostituito dal seguente:

Il sistema bibliotecario di ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi mirati a recepire le esigenze informative dell'utenza, a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali, internazionali, specialistici e finalizzati e a diffondere la più ampia alfabetizzazione sull'uso delle risorse bibliografiche.

Il comma 3 dell'art. 31, che diventa art. 32, è sostituito dal seguente:

Il sistema degli archivi, delle raccolte d'arte, naturalistiche e scientifiche di ateneo è l'insieme di tutte le strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione di tali beni.

L'ex art. 31, che diventa art. 32, è integrato con il comma 4 con conseguente slittamento della numerazione:

I livelli e l'organizzazione del sistema bibliotecario di ateneo e del sistema degli archivi e dei musei sono disciplinati da regolamenti approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 32, che diventa art. 33, è sostituito dal seguente:

La pianta organica, redatta tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie e delle esigenze di funzionalità e di rinnovamento delle strutture organizzative dell'ateneo, sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a periodica revisione.

Il comma 2 dell'art. 34, è abrogato.

L'art. 37, che diventa art. 38, è sostituito dal seguente:

È attribuita autonomia finanziaria, amministrativa, contabile ai dipartimenti.

Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può attribuire autonomia finanziaria, amministrativa, contabile, a centri e ad altre strutture dell'università sulla base del regolamento generale di ateneo.

Il comma 3 dell'art. 38, che diventa art. 39, è sostituito dal seguente:

L'Università può utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attività didattiche per gli insegnamenti previsti nei corsi di studio. Le modalità di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento.

Il comma 4 dell'art. 38, che diventa art. 39, è sostituito dal seguente:

I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.

Il comma 1 dell'art. 39, che diventa art. 40, è sostituito dal seguente:

L'Università promuove e partecipa a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il comma 3.4 dell'art. 39, che diventa art. 40, è sostituito dal seguente:

espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Università in occasione di aumenti di capitale.

L'art. 39, che diventa art. 40, è integrato con l'inserimento del comma 3.7:

I rappresentanti dell'Università negli organi delle società o delle altre forme associative costituite a norma del comma 1 del presente articolo sono nominati con decreto del rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al rettore una relazione sull'attività svolta.

Il comma 1 dell'art. 40, che diventa art. 41, è sostituito dal seguente:

Al fine di garantire le necessarie connessioni tra le attività di didattica, di ricerca e di assistenza, per assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento permanente del medici, dei laureati non medici, delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano nell'area sanitaria, l'Università si avvale di appositi accordi e convenzioni che disciplinino i rapporti tra la facoltà di medicina e chirurgia, la facoltà di medicina veterinaria ed eventuali altre facoltà interessate e le amministrazioni pubbliche e/o private che operano in ambito sanitario.

Tali accordi e convenzioni non possono prevedere obblighi che pregiudichino le attività didattiche e di ricerca.

Il comma 1 dell'art. 41, che diventa art. 42, è sostituito dal seguente:

L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento di ateneo.

Il comma 2 dell'art. 41 è abrogato.

Il comma 2 dell'art. 42, che diventa art. 43, è sostituito dal seguente:

I regolamenti di ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello statuto. I regolamenti devono essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli organi. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto. Sono altresì pubblicati nel bollettino ufficiale dell'Università.

Il comma 3 dell'art. 42, che diventa art. 43, è sostituito dal seguente:

Il regolamento generale di ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione sentiti, per le parti di loro competenza, il consiglio degli studenti e il consiglio del personale tecnico-amministrativo.

L'art. 42, che diventa art. 43, è integrato con il comma 5, con conseguente slittamento della numerazione:

Il regolamento didattico di ateneo definisce i criteri di afferenza dei corsi di studio alle singole facoltà.

L'art. 42, che diventa art. 43, è integrato con il comma 6, con conseguente slittamento della numerazione:

Il regolamento didattico di ateneo definisce i criteri di individuazione dei garanti dei corsi di studio anche al di fuori della facoltà di afferenza dei medesimi.

L'ex comma 9 dell'art. 42, che diventa comma 11 dell'art. 43, è sostituito dal seguente:

Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.

Il comma 2 dell'art. 45, che diventa art. 46, è sostituito dal seguente:

Le modifiche dello statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'art. 46, che diventa art. 47, è integrato con il comma 3:

Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

L'art. 47 che diventa art. 48, è sostituito dal seguente:

Ai fini del presente statuto, quando non diversamente specificato, si intendono:

per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo;

per decano: il professore con maggiore anzianità accademica come professore;

per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori o ricercatori confermati;

per ricercatori si intendono anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento;

per personale: i docenti e il personale tecnico-amministrativo;

per personale tecnico-amministrativo: i dipendenti tecnico-amministrativi assunti a tempo indeterminato;

per studenti: gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo.

Il comma 1 dell'art. 48, che diventa art. 49, è sostituito dal seguente:

Il rettore, i presidi, i presidenti dei consigli di corso di studio, i direttori di dipartimento e i direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i componenti del nucleo di valutazione in carica alla data di entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione o nomina.

Il comma 2 dell'art. 48 è abrogato.

L'art. 48 che diventa art. 49, è integrato con il comma 3, che diventa comma 2:

Il completamento delle rappresentanze studentesche, derivante dall'applicazione dell'art. 47, comma 3, avviene utilizzando i risultati delle ultime consultazioni elettorali.

I rappresentanti così nominati resteranno in carica fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 agosto 2002

Il rettore: FERRETTI

02A10971

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 31 luglio 2002.

Modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale n. 817 del 23 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997, relativo alla modifica all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'amministrazione presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 20 giugno 2002, del senato accademico del 26 luglio 2002 e del consiglio di amministrazione del 30 luglio 2002, relative alla proposta di modifica del citato decreto rettorale n. 817/97 inerente il corso di laurea in scienze dell'amministrazione, a far data dall'anno accademico 1997/1998;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto rettorale relativo alle modifiche innanzidette;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento didattico del corso di laurea in scienze dell'amministrazione di cui al decreto rettorale n. 817 del 23 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997, è modificato all'art. 75 nel senso che il primo biennio comune ai due indirizzi del citato corso di laurea è definito biennio di base e non biennio propedeutico a far data dall'anno accademico 1997/1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 31 luglio 2002

Il rettore: CANNATA

02A10973

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile al carabiniere Onofrio Di Bella, con la seguente motivazione: libero dal servizio, affrontava, con ferma determinazione, non comune spirito di iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, quattro malviventi che avevano perpetrato una rapina ai danni di una gioielleria. Fatto segno di violenta e proditoria azione di fuoco, benché gravemente ferito, replicava con l'arma in dotazione colpendo mortalmente uno dei rapinatori e costringendo alla fuga i complici, che abbandonavano sul posto le armi e la refurtiva. L'operazione si concludeva con il successivo arresto dei tre correi.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

7 giugno 2000 - Bolognetta (Palermo)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del sig. Francesco Primato, con la seguente motivazione: con ferma determinazione, non comune spirito di iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, ai poneva all'inseguimento di due malviventi che avevano consumato una rapina ai danni della stazione ferroviaria della Circumvesuviana.

Nel generoso tentativo di recuperare la refurtiva, non esitava ad ingaggiare con gli stessi una violenta colluttazione, ma veniva colpito mortalmente dal coltello brandito da uno dei rapinatori.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere.

31 ottobre 1999 - Boscotrecase (Napoli)

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

all'assistente della Polizia di Stato Carlo Naccari, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione del deragliamento di un convoglio merci, si prodigava, malgrado la scarsa visibilità e l'aria resa irrespirabile, nel soccorrere i due macchinisti, rimasti gravemente feriti, traendoli in salvo.

Si adoperava poi affinché venisse bloccata la circolazione ferroviaria per evitare ben più gravi conseguenze.

Chiaro esempio di alto senso del dovere, spirito di iniziativa e notevoli doti di altruismo.

11 luglio 2000 - Torino di Sangro (Chieti)

all'assistente della Polizia di Stato Nicola Perretti, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione del deragliamento di un convoglio merci, si prodigava, malgrado la scarsa visibilità e l'aria resa irrespirabile, nel soccorrere i due macchinisti rimasti gravemente feriti, traendoli in salvo.

Si adoperava poi affinché venisse bloccata la circolazione ferroviaria per evitare ben più gravi conseguenze.

Chiaro esempio di alto senso del dovere, spirito di iniziativa e notevoli doti di altruismo.

11 luglio 2000 - Torino di Sangro (Chieti)

all'assistente capo della Polizia di Stato Claudio Zunino, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: evidenziando notevole slancio altruistico, sprezzo del pericolo e spirito di iniziativa, unitamente ad un collega, non esitava ad addentrarsi in uno stabile di nove piani in fiamme, traendo in salvo due persone anziane rimaste intossicate dalla coltre di fumo sprigionatasi nella circostanza.

Fulgido esempio di elevato senso civico e determinazione operativa.

28 gennaio 2000 - Savona

all'agente scelto della Polizia di Stato Patrizio Labbate, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: evidenziando notevole slancio altruistico, sprezzo del pericolo e spirito di iniziativa, unitamente ad un collega, non esitava ad addentrarsi in uno stabile di nove piani in fiamme, traendo in salvo due persone anziane rimaste intossicate dalla coltre di fumo sprigionatasi nella circostanza.

Fulgido esempio di elevato senso civico e determinazione operativa.

28 gennaio 2000 - Savona

all'agente della Polizia di Stato Roberto Ieva, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in servizio di controllo del territorio, unitamente ad un collega, non esitava a tuffarsi in un tratto di mare in tempesta, traendo in salvo una persona che aveva tentato a sua volta, invano, di soccorrere due ragazzi travolti dalla corrente.

Fulgido esempio di coraggio, elevato senso altruistico e capacità professionale.

24 aprile 2000 - S. Maria al Bagno - Nardò (Lecce)

all'agente della Polizia di Stato Giovanni Liso, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in servizio di controllo del territorio, unitamente ad un collega, non esitava a tuffarsi in un tratto di mare in tempesta, traendo in salvo una persona che aveva tentato a sua volta, invano, di soccorrere due ragazzi travolti dalla corrente.

Fulgido esempio di coraggio, elevato senso altruistico e capacità professionale.

24 aprile 2000 - S. Maria al Bagno - Nardò (Lecce)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

all'ispettore superiore della Polizia di Stato Michele Capuano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: libero dal servizio, evidenziando straordinario coraggio, notevole slancio altruistico e spirito di iniziativa, avvedutosi di un incendio divampato in un appartamento sito al secondo piano di uno stabile, dopo aver abbattuto la porta d'ingresso, non esitava a soccorrere un uomo che versava in stato confusionale all'interno dell'abitazione avvolta da un'aria pregna di fumo, traendolo in salvo.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

6 giugno 2000 - Foggia

all'agente scelto della Polizia di Stato Luciano Iavarone, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: libero dal servizio, con pronta determinazione e grande sprezzo del pericolo, non esitava a saltare un muro alto quattro metri e, nonostante si procurasse delle lesioni, si lanciava in mare per soccorrere un uomo in procinto di annegare.

Riportato a riva lo sventurato, gli praticava tecniche rianimatorie e lo trasportava poi in ospedale visto il ritardo dei soccorsi.

Chiaro esempio di elevato senso altruistico e di naturali capacità professionali.

25 agosto 2000 - Vigliena (Napoli)

all'agente scelto della Polizia di Stato Angelo De Mitri, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in servizio di pattuglia automontata, a seguito della segnalazione di un'esplosione da parte della locale questura, unitamente ad un collega, interveniva in uno stabile in cui era in corso un incendio e, malgrado percepisse un forte odore di gas, con sprezzo del pericolo e spirito d'iniziativa, raggiungeva al primo piano un'anziana donna in forte stato confusionale, rimasta imprigionata all'interno del proprio appartamento, ponendola in salvo.

Chiaro esempio di generoso altruismo e non comune senso del dovere.

6 giugno 2000 - Siena

all'agente scelto della Polizia di Stato Federico Prata, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in servizio di pattuglia automontata, a seguito della segnalazione di un'esplosione da parte della locale questura, unitamente ad un collega, interveniva in uno stabile in cui era in corso un incendio e, malgrado percepisse un forte odore di gas, con sprezzo del pericolo e spirito d'iniziativa, raggiungeva al primo piano un'anziana donna in forte stato confusionale, rimasta imprigionata all'interno del proprio appartamento, ponendola in salvo.

Chiaro esempio di generoso altruismo e non comune senso del dovere.

6 giugno 2000 - Siena

all'ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Lufrano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: libero dal servizio, con straordinario coraggio, notevole slancio altruistico e spirito di iniziativa, avvedutosi di un incendio divampato in un appartamento, dopo aver abbattuto la porta d'ingresso, non esitava a soccorrere un uomo, invalido civile, che si dibatteva tra il fumo e le fiamme, traendolo in salvo.

Provvedeva, poi, a circoscrivere le fiamme che stavano per raggiungere una bombola del gas, scongiurando così ulteriori disastrose conseguenze.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

9 aprile 2000 - Montegiordano (Cosenza)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al dott. Alessandro Fabbrizzi, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un evento franoso causato da persistenti precipitazioni piovose, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione invasa dal fango e minacciata dalla pressione dei detriti, riuscendo a raggiungere due anziani coniugi, ormai allo stremo delle forze, ed a trarli in salvo con l'ausilio di altri soccorritori.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà.

4 gennaio 2001 - Gavorrano (Grosseto)

al sig. Paolo Belloni, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un evento franoso causato da persistenti precipitazioni piovose, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione invasa dal fango e minacciata dalla pressione dei detriti, riuscendo a raggiungere due anziani coniugi, ormai allo stremo delle forze, ed a trarli in salvo con l'ausilio di altri soccorritori.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà.

4 gennaio 2001 - Gavorrano (Grosseto)

al capo squadra dei Vigili del fuoco Pier Luigi Berretti, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un evento franoso causato da persistenti precipitazioni piovose, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione invasa dal fango e minacciata dalla pressione dei detriti, riuscendo a raggiungere due anziani coniugi, ormai allo stremo delle forze, ed a trarli in salvo con l'ausilio di altri soccorritori.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

4 gennaio 2001 - Gavorrano (Grosseto)

al Vigile del fuoco permanente Gian Carlo Biagioni, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un evento franoso causato da persistenti precipitazioni piovose, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione invasa dal fango e minacciata dalla pressione dei detriti, riuscendo a raggiungere due anziani coniugi, ormai allo stremo delle forze, ed a trarli in salvo con l'ausilio di altri soccorritori.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

4 gennaio 2001 - Gavorrano (Grosseto)

al Vigile del fuoco permanente Alessandro Catoni, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un evento franoso causato da persistenti precipitazioni piovose, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione invasa dal fango e minacciata dalla pressione dei detriti, riuscendo a raggiungere due anziani coniugi, ormai allo stremo delle forze, ed a trarli in salvo con l'ausilio di altri soccorritori.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

4 gennaio 2001 - Gavorrano (Grosseto)

all'appuntato della Guardia di finanza Giuseppe La Spina, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: libero dal servizio, con esemplare altruismo e grave rischio personale, accorreva in soccorso di un ragazzo che, scivolato in mare dagli scogli, rischiava di annegare, riuscendo dopo estenuanti sforzi a trarlo in salvo a riva.

Provvedeva poi a praticargli la respirazione artificiale ed a farlo rinvenire.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

23 aprile 2001 - Priolo Gargallo (Siracusa)

al brigadiere della Guardia di finanza Franco Murrone, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un violento nubifragio che provocava ingenti danni e lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio si calava, unitamente ad un collega ed altro animoso, nelle acque di un torrente in piena, riuscendo a trarre in salvo due persone rimaste bloccate all'interno di un'autovettura, ormai semisommersa dal fango e dai detriti.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

9 settembre 2000 - Mandatoriccio (Cosenza)

al vice brigadiere della Guardia di finanza Vito Pugliese, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un violento nubifragio che provocava ingenti danni e lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio si calava, unitamente ad un collega ed altro animoso, nelle acque di un torrente in piena, riuscendo a trarre in salvo due persone rimaste bloccate all'interno di un'autovettura, ormai semisommersa dal fango e dai detriti.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

9 settembre 2000 - Mandatoriccio (Cosenza)

al sig. Giuseppe Capalbo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: in occasione di un violento nubifragio che provocava ingenti danni e lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio si calava, unitamente a due finanzieri, nelle acque di un torrente in piena, riuscendo a trarre in salvo due persone rimaste bloccate all'interno di un'autovettura, ormai semisommersa dal fango e dai detriti.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà.

9 settembre 2000 - Mandatoriccio (Cosenza)

al sig. Gennaro Cerlino, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: con generoso slancio e grave rischio personale non esitava, nonostante le avverse condizioni meteo-marine, a tuffarsi in mare in soccorso di due giovani bagnanti in balia della corrente, riuscendo a trarle in salvo a riva. Nobile esempio di elevate virtù civiche e umana solidarietà.

24 luglio 2000 - Portovenere (La Spezia)

al maresciallo ordinario della Guardia di finanza Nicola Crimaldi, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: libero dal servizio, con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo accorreva in aiuto di un'anziana bagnante, che, spinta a largo dalla corrente, si trovava in grave difficoltà.

Raggiunta la donna, la tranquillizzava e sosteneva fino all'arrivo di una barca, riuscendo ad issarla a bordo e a trarla in salvo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

31 agosto 2001 - Loc. Pace (Messina)

02A10932 - 02A10934 - 02A10931 - 02A10936 - 02A10935

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1. Sovrintendente della Polizia di Stato Daniele Cabiddu - 12 novembre 1999 - Tertenia (Nuoro).

In occasione di un violento e disastroso nubifragio, evidenziando doti di umana solidarietà e generoso altruismo, collaborava alle operazioni di soccorso in favore di numerose persone in difficoltà.

Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere;

2. Agente della Polizia di Stato Cristian Polo - 12 novembre 1999 - Tertenia (Nuoro).

In occasione di un violento e disastroso nubifragio, evidenziando doti di umana solidarietà e generoso altruismo, collaborava alle operazioni di soccorso in favore di numerose persone in difficoltà.

Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere;

3. Assistente della Polizia di Stato Vincenzo Schisano - 13 agosto 2001 - Marcianise (Caserta).

Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si dirigeva verso un convoglio ferroviario per tentare di arrestarne la marcia e permettere ad un suo collega di trarre in salvo una giovane donna che, in preda ad evidente agitazione emotiva, manifestava chiari intenti suicidi.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

4. Agente scelto della Polizia di Stato Alessandro Albano - 13 agosto 2001 - Marcianise (Caserta).

Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si lanciava verso una giovane donna, che con chiari intenti suicidi si dirigeva verso un treno in arrivo, riuscendo a trascinarla ai lati dei binari e a trattenerla con un energica azione fino all'avvenuto passaggio del convoglio.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

5. Sovrintendente della Polizia di Stato Aniello Landino - 7 ottobre 2000 - Casamare di Sessa Aurunca (Caserta).

Evidenziando generoso altruismo e spirito di iniziativa, avvedutosi di un principio di incendio all'interno di un circo, non esitava ad intervenire, insieme ad altri animosi, per domare le fiamme che lambivano un autoarticolato ed una roulotte nella quale stava dormendo un'intera famiglia.

Nobile esempio di alto senso civico e di umana solidarietà;

6. Vigile urbano Antonio Carbonelli - 7 ottobre 2000 - Casamare di Sessa Aurunca (Caserta).

Evidenziando generoso altruismo e spirito di iniziativa, avvedutosi di un principio di incendio all'interno di un circo, non esitava ad intervenire, insieme ad altri animosi, per domare le fiamme che lambivano un autoarticolato ed una roulotte nella quale stava dormendo un'intera famiglia.

Nobile esempio di alto senso civico e di umana solidarietà;

7. Sig.na Anna Landino - 7 ottobre 2000 - Casamare di Sessa Aurunca (Caserta).

Evidenziando generoso altruismo e spirito di iniziativa, avvedutasi di un principio di incendio all'interno di un circo, non esitava ad intervenire, insieme ad altri animosi, per domare le fiamme che lambivano un autoarticolato ed una roulotte nella quale stava dormendo un'intera famiglia.

Nobile esempio di alto senso civico e di umana solidarietà.

02A10933

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 settembre 2002

Dollaro USA	0,9975
Yen giapponese	117,34
Corona danese	7,4269
Lira Sterlina	0,63540
Corona svedese	9,2951
Franco svizzero	1,4582
Corona islandese	86,85
Corona norvegese	7,3815
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57320
Corona ceca	30,327
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,19
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5954
Lira maltese	0,4143
Zloty polacco	4,1269
Leu romeno	32902
Tallero sloveno	227,8874
Corona slovacca	43,364
Lira turca	1622000
Dollaro australiano	1,8320
Dollaro canadese	1,5691
Dollaro di Hong Kong	7,7805
Dollaro neozelandese	2,1375
Dollaro di Singapore	1,7406
Won sudcoreano	1183,04
Rand sudafricano	10,5496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11254

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651209/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 0 6 *

€ 0,77